



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Le principali scadenze del terzo trimestre 2025
- L'intelligenza artificiale nello studio professionale: limiti di oggi, opportunità e responsabilità



LUG/AGO 2025

INDICE

Schede Operative di Sintesi

Dichiarazione 2025 (anno imposta 2024) per i soggetti ISA: la rateizzazione delle imposte dopo la concessione della proroga	03
<i>a cura di Luca Recchia</i>	

Le principali Scadenze del Periodo

Le principali scadenze del terzo trimestre 2025	05
<i>a cura di Luca Recchia</i>	

Soluzioni di Pratica Fiscale

Le novità in materia di concordato preventivo biennale e le altre novità apportate dal decreto Correttivo	14
<i>a cura di Luca Malaman</i>	

Le novità del mondo IVA introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 e dal D.L. n. 84/2025	18
<i>a cura di Vincenzo Verrusio</i>	

Il D.L. n. 84/2025: le novità in materia di reddito di lavoro autonomo	27
<i>a cura di Stefano Rossetti</i>	



GUARDA LA VIDEOPILLOLA SUL DECRETO FISCALE

a cura di Stefano Rossetti

Accedi

Focus Intelligenza Artificiale per Collaboratori dello Studio

L'intelligenza artificiale nello studio professionale: limiti di oggi, opportunità e responsabilità	32
<i>a cura di Emanuele Pisati</i>	

Dichiarazione 2025 (anno imposta 2024) per i soggetti ISA: la rateizzazione delle imposte dopo la concessione della proroga



A cura di **Luca Recchia**

Il decreto Fiscale 2025 ha introdotto una proroga dei termini per il versamento delle imposte sui redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA, minimi e forfettari, posticipando le scadenze al 21 luglio 2025 o al 20 agosto 2025 con maggiorazione. L'articolo illustra le modalità di rateizzazione delle imposte, specificando scadenze, interessi applicabili e contribuenti interessati.

Nella riunione del 12.06.2025, il Consiglio dei Ministri ha emanato il c.d. decreto Fiscale, che ha introdotto una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra di esse, merita sicuramente di essere attenzionata quella inerente la proroga **per l'anno 2025** del termine di **versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Tale disposizione si applica esclusivamente per i Soggetti ISA, minimi e forfettari.

Le nuove scadenze di versamento, quindi, sono le seguenti:

- 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione,
- al 20 agosto 2025 con maggiorazione dell'0,40%.

Alla luce di questa misura, ne discende pertanto che **professionisti e imprese** di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (**ISA**), potranno usufruire della proroga dei **termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA**, ed effettuare il versamento:

- entro il **21 luglio 2025**, senza alcuna maggiorazione;
- ovvero entro il **20 agosto 2025** applicando una **maggiorazione in misura pari allo 0,40 per cento**.

A loro volta, i versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, come sotto evidenziato.

I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

- acconto 2025 Irpef/ Ires;
- saldo 2024 Irpef / Ires / Iva;
- addizionali IRPEF;

- cedolare secca;
- imposta sostitutiva correlata ai soggetti aderenti al regime forfettario ed ex “minimi”;
- Ivie / Ivafe;
- imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- diritto camerale.

REDDITI 2025: I CONTRIBUENTI INTERESSATI DALLA PROROGA E LA NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE

I contribuenti interessati dalla normativa hanno la possibilità di **versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e prima rata di acconto delle imposte** che risultano **dalla dichiarazione dei redditi**, compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non rientra nel perimetro normativo **la seconda rata di acconto delle imposte e contributi Inps dovuta nel mese di novembre** che deve essere versata in un'unica soluzione **entro la data del 1° dicembre 2025** (il 30 novembre cade di domenica), salvo interventi normativi specifici in tal senso.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato allineato il termine di scadenza del versamento delle singole rate sia per i titolari di partita Iva, sia per i soggetti privati, i quali dovranno **effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese**, in ogni caso da completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte, viene pertanto ridefinito il calendario dei versamenti delle rate nella modalità seguente:

RATA	VERSAMENTO primo versamento in data 21.07.2025 senza maggiorazione	INTERESSI %	VERSAMENTO primo versamento in data 20.08.2025 con maggiorazione In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% in ragione di giorno	INTERESSI %
1 ^a	21.07.2025	-	20.08.2025	-
2 ^a	20.08.2025	0,18	16.09.2025	0,18
3 ^a	16.09.2025	0,51	16.10.2025	0,51
4 ^a	16.10.2025	0,84	17.11.2025	0,84
5 ^a	17.11.2025	1,17	16.12.2025	1,17
6 ^a	16.12.2025	1,50		

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Sugli importi oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Di conseguenza, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura **dello 0,33% mensile**.

Le principali scadenze del terzo trimestre 2025



A cura di **Luca Recchia**

Con l'avvento del terzo trimestre del periodo 2025, la stagione fiscale propone le sue scadenze più rilevanti. L'appuntamento dei contribuenti con il Fisco propone una moltitudine di date e adempimenti, in particolare nel mese di luglio 2025 con il versamento delle imposte dei contribuenti soggetti ISA, forfettari, ex minimi. Non va dimenticata inoltre la scadenza della rottamazione *quater* per i soggetti *"in bonis"* e riammessi con domanda entro fine aprile 2025. Si consideri inoltre che l'esercizio 2025 rappresenta un periodo ricco di novità, conseguenti all'approvazione di diversi decreti collegati alla c.d. riforma fiscale.

Si annoverano pertanto in questa sede le principali scadenze fiscali riguardanti il terzo trimestre del periodo 2025.

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE MODELLO REDDITI 2025 E IRAP 2025 SOGGETTI ISA E FORFETARI E ANNESSO DIRITTO CAMERALE EVENTUALE	21 luglio 2025
Ambito soggettivo Persone fisiche, società di persone e di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali soggetti ISA, nonché contribuenti forfettari con periodo di imposta coincidente con l'anno solare devono versare le relative imposte, con annesso eventuale diritto camerale. N.B. ATTENZIONE AL DIRITTO CAMERALE: per quest'ultimo, si fa presente che la scadenza "segue" quella prevista per le imposte. Di conseguenza, le società non soggette a Isa (con scadenza versamento imposte entro la data del 30.06.2025, ovvero entro la data del 30.07.2025 con maggiorazione dello 0,4%) erano tenute al versamento del diritto camerale alle medesime scadenze (senza maggiorazione entro la data del 30.06.2025, con maggiorazione dello 0,4% entro la data del 30.07.2025).	Ambito oggettivo Entro questa scadenza vanno corrisposti saldo e primo acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2025 (IRES, IRPEF, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS), in un'unica soluzione ovvero, in caso di rateazione, della prima rata. Per i soggetti tenuti è possibile altresì versare il saldo annuale IVA entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato alla data del 16 marzo. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro i 30 giorni successivi con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. <i>[segue]</i>

	Per effetto della proroga del decreto Fiscale, scade in questa data il versamento del diritto camerale del periodo 2025 da parte di imprese individuali, società di persone e soggetti equiparati, nonché società soggette a IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare soggette agli ISA e forfetari che, al 1° gennaio 2025, risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento. Il versamento dello stesso può essere effettuato entro la scadenza del 20.08.2025, con maggiorazione dello 0,4%.
--	--

In sintesi

Entro questa scadenza i soggetti indicati devono procedere al versamento del saldo e primo acconto delle imposte dovute/contributi INPS dovuti da modello unico 2025 anno imposta 2024, nonché dell'eventuale diritto camerale. Tali somme possono essere versate in un'unica soluzione oppure in forma rateale (eccetto il diritto camerale, che va versato in un'unica soluzione). È possibile procedere al versamento delle suddette imposte e contributi, nonché diritto annuo entro i successivi 30 giorni con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

N.B. Per approfondimenti si rimanda all'articolo "Dichiarazione 2025 (anno imposta 2024) per i soggetti ISA: la rateizzazione delle imposte dopo la concessione della proroga" di pagina 3.

SCADENZA PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI GIUGNO E 2°TRIMESTRE 2024		25 luglio 2025
Ambito oggettivo Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: - Secondo trimestre 2025 (aprile, maggio, giugno 2025); - Mese di giugno 2025	Ambito soggettivo Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfetario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.	Ravvedimento operoso/regime sanzionatorio Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si tenga conto che a livello sanzionatorio: - Omessa dichiarazione: comporta una sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per singolo elenco omesso; - Tardiva dichiarazione: in questo caso l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti. In questo caso la sanzione ammonta da Euro 250 a Euro 500 per singolo elenco; - Compilazione incompleta, irregolare o inesatta: in questo caso la sanzione è ridotta e varia da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun elenco.

In sintesi

I contribuenti che effettuano operazioni attive o passive con altri operatori situati in altri stati membri UE devono provvedere a trasmettere periodicamente i modelli Intrastat riepilogativi. Questi elenchi hanno una periodicità, può essere mensile o trimestrale. In particolare:

- Trimestrali: sono coloro che hanno effettuato operazioni nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione per un ammontare trimestrale non superiore alla soglia di Euro 50.000;
- Mensili: contribuenti che non si trovano nelle condizioni precedenti.

Le neo-attività, ossia i contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore all'anno, presentano gli elenchi con cadenza trimestrale, purché la soglia sia rispettata nei trimestri già trascorsi.

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE REDDITI 2025 ED IRAP 2025 NON SOGGETTI AGLI ISA E NON FORFETARI CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%	30 luglio 2025
Ambito soggettivo Tale scadenza si riferisce alle persone fisiche, società di persone e società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali non soggetti agli ISA e non rientranti nel regime forfettario con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Rientrano in questo ambito anche i soci di società di capitali non aderenti al regime della trasparenza fiscale.	Ambito oggettivo I soggetti di cui al punto precedente devono procedere al versamento del saldo e primo acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2025 (IRPEF, IRES, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS, ecc.), applicando la maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti tenuti è possibile versare il saldo annuale IVA entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo.
In sintesi Come già evidenziato precedentemente i soggetti di cui al punto 5.1 dovevano procedere al versamento delle imposte da modello unico entro la scadenza del 30.06.2025, senza maggiorazione, in forma unica o rateizzata, ovvero entro la data del 30.07.2025, con maggiorazione dello 0,4%. Come già evidenziato, analogo ragionamento va fatto per il diritto camerale, laddove i soggetti tenuti siano sottoposti al versamento del medesimo.	

SCADENZA ROTTAMAZIONE QUATER VERSAMENTO DELLA RATA PER I SOGGETTI NON DECADUTI ALLA DATA DEL 31.12.2024	30 luglio 2025
Ambito soggettivo La norma risale alla Legge di Bilancio 2023. In particolare, ci si rivolge ai contribuenti aventi debiti iscritti a ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione e rientranti nel perimetro normativo, ossia coloro che alla data del 31.12.2024 non sono decaduti dal suddetto beneficio, in quanto adempienti rispetto il pagamento delle diverse rate. Tali contribuenti potevano presentare domanda per fruire del beneficio della c.d. Rottamazione <i>quater</i> (azzeramento di sanzioni e interessi), avente come oggetto i carichi affidati all'Agente della Riscossione dalla data del 01.01.2000 alla data del 30.06.2022.	Ambito oggettivo I contribuenti di cui al punto precedente che hanno aderito alla Rottamazione <i>quater</i> e hanno optato per il pagamento rateale, dovranno effettuare il versamento della rata scadente. Il legislatore prevede un «margine» di tolleranza di n. 5 giorni, di conseguenza il versamento è considerato tempestivo laddove effettuato entro la data del 05.08.2025 (considerando anche i giorni festivi).

SCADENZA DOMANDA DI RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE QUATER - PAGAMENTO DELL'UNICA RATA OVVERO UNA RATA	31 luglio 2025
Ambito oggettivo I contribuenti che alla data del 31.12.2024 sono decaduti dalla Rottamazione <i>quater</i> per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare, potevano essere ri-ammessi alla definizione agevolata, previa presentazione di apposita istanza entro la data del 30.04.2025. Nella domanda era necessario indicare, oltre ai debiti per i quali era possibile richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intendeva effettuare il pagamento, ossia: • in un'unica rata, entro il termine del 31.07.2025 oppure • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenze, rispettivamente, le prime due, il 31.07.2025 e il 30.11.2025 e le successive, il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027. Alla scadenza del 31.07.2025 scade dunque l'unica, ovvero la prima rata del piano comunicato da Agenzia Entrate Riscossione entro il termine del mese di giugno 2025. Anche in questo caso è previsto il margine di tolleranza di 5 giorni, quindi la scadenza ultima per considerare tempestivo il versamento è prevista per il giorno 05.08.2025. Ricordiamo che non rientravano nella riammissione alla definizione agevolata i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultavano regolari con i versamenti delle rate in scadenza sino alla data del 31.12.2024; per tali debiti, i contribuenti devono quindi continuare a rispettare le scadenze di pagamento indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata (vedi punto precedente).	Ambito soggettivo Tale adempimento si rivolge ai contribuenti che alla data del 31.12.2024 sono decaduti dalla Rottamazione <i>quater</i> per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare.

SCADENZA VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO	20 agosto 2025
Ambito oggettivo Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio 2025 riguardo: • Redditi da lavoro autonomo; • Redditi da lavoro dipendente; • Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; • Provvigioni nei confronti di agenti/ rappresentanti; • Prestazioni rese nei confronti di condomini. Vengono altresì inclusi i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di luglio 2025.	Ambito soggettivo Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di luglio 2025 dei redditi di cui sopra. Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, come precedentemente evidenziato. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.
In sintesi Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di luglio 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.	

SCADENZA VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO		20 agosto 2025
Ambito oggettivo Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio 2025 riguardo: • Redditi da lavoro autonomo; • Redditi da lavoro dipendente; • Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; • Provvigioni nei confronti di agenti/ rappresentanti; • Prestazioni rese nei confronti di condomini. Vengono altresì inclusi i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di luglio 2025.	Ambito soggettivo Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di luglio 2025 dei redditi di cui sopra.	Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, come precedentemente evidenziato. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.
In sintesi Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di Luglio 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.		

SCADENZA CONTRIBUTI INPS AR.CO		20 agosto 2025
Ambito oggettivo Versamento della seconda rata dei contributi Inps fissi sul reddito minimale relativi la gestione Inps Artigiani-commercianti. Il periodo di riferimento è corrispondente al secondo trimestre 2025.	Ambito soggettivo Devono versare questi importi i soggetti titolari iscritti alla gestione Artigiani Commercianti Inps nel corrispondente periodo di riferimento. Ricordiamo che: • I contribuenti forfettari possono fruire di una decontribuzione pari al 33% rispetto l'importo originario; • I soggetti titolari di pensione ultra 65enni iscritti alla gestione Artigiani Commercianti possono fruire di uno sgravio contributivo Inps pari al 50%.	Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso Con riferimento ai contributi Inps non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.
In sintesi I contribuenti titolari di attività devono versare entro questa scadenza i contributi Inps "fissi" alla gestione artigiani commercianti. Questi contributi, calcolati sul reddito minimale, sono indipendenti dal fatturato o dal reddito dell'attività medesima.		

SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL		20 agosto 2025
Ambito oggettivo Versamento della terza rata dell'autoliquidazione Inail 2025, nel caso in cui il contribuente avesse optato per il pagamento rateale. Ricordiamo che in quest'ultimo caso è ammessa la rateazione in un numero massimo di 4 rate annuali alle scadenze del 16.02.2025 - 16.05.2025 - 20.08.2025 - 16.11.2025.	Ambito soggettivo I soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti.	Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso Con riferimento ai contributi Inail non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.
In sintesi I soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti devono obbligatoriamente iscriversi ai fini Inail e procedere con il calcolo dell'autoliquidazione Inail su base annuale. Quest'ultima può essere poi versata in un'unica soluzione, ovvero in un massimo di n. 4 rate annuali di pari importo.		

SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE IVA		20 agosto 2025
Ambito oggettivo Liquidazione e versamento dell'Iva mensile relativa le operazioni effettuate nel mese di luglio 2025 (per i contribuenti mensili), nonché (per i contribuenti trimestrali) per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2025.	Ambito soggettivo Sono interessati dall'adempimento tutti i contribuenti che determinano l'Iva in forma mensile/trimestrale.	Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.
In sintesi Il versamento dell'Iva deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tuttavia, possono optare per la liquidazione Iva trimestrale quei contribuenti che nell'anno di imposta precedente abbiamo realizzato un volume d'affari: - Non superiore a Euro 500.000 nel caso di prestazioni di servizi; - Non superiore a Euro 800.000 nel caso di altre attività. I contribuenti trimestrali per opzione possono quindi liquidare l'imposta entro il giorno 16 (giorno 20 limitatamente il mese di agosto) del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con maggiorazione a titolo di interesse pari all'1%.		

SCADENZA VERSAMENTO RATE IMPOSTE MODELLO REDDITI E CONTRIBUTI		20 agosto 2025
Ambito soggettivo La scadenza si rivolge ai seguenti soggetti: - contribuenti ISA/forfettari e soggetti non ISA che hanno optato per il versamento rateale delle imposte e contributi; - soggetti ISA/forfettari tenuti al pagamento delle imposte entro la data del 21.07.2025, i quali optano per il versamento con maggiorazione in misura pari allo 0,4%.	Ambito oggettivo Tali soggetti procedono al versamento delle imposte e contributi dovuti nel seguente modo: - Contribuenti ISA/forfettari che hanno versato la prima rata delle imposte entro il giorno 21.07.2025, versano la seconda rata entro la data del 20.08.2025; - Soggetti non ISA che hanno versato la prima rata entro il giorno 30.06.2025 (senza maggiorazione), ovvero entro la data del 30.07.2025 (con maggiorazione dello 0,4%) versano la relativa rata delle imposte entro il giorno 20.08.2025; - Contribuenti ISA/forfettari tenuti a versare le imposte entro il giorno 21.07.2025, versano le imposte e contributi medesimi entro la data del 20.08.2025 con maggiorazione dello 0,4% in unica soluzione o in forma rateale.	

SCADENZA PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI LUGLIO		25 agosto 2025
Ambito oggettivo Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: Mese di luglio 2025	Ambito soggettivo Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfettario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.	Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO		16 settembre 2025
Ambito oggettivo Versamento delle ritenute operate nel mese di agosto 2025 riguardo: - Redditi da lavoro autonomo; - Redditi da lavoro dipendente; - Utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; - Provvigioni nei confronti di agenti/representanti; - Prestazioni rese nei confronti di condomini. Vengono altresì inclusi i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di agosto 2025.	Ambito soggettivo Datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di agosto 2025 dei redditi di cui sopra.	Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, come precedentemente evidenziato. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile.
In sintesi Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di agosto 2025, il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto di imposta, con l'obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.		

SCADENZA LIQUIDAZIONE IVA		16 settembre 2025
Ambito oggettivo	Ambito soggettivo	Regime
- Liquidazione e versamento dell'Iva mensile relativa le operazioni effettuate nel mese di agosto 2025 (per i contribuenti mensili); - Liquidazione e versamento dell'Iva trimestrale derivante dalle operazioni effettuate nel quarto trimestre 2024 (per i contribuenti trimestrali), al netto dell'acconto Iva già versato. È prevista la possibilità di rateizzazione mensile del saldo Iva del quarto trimestre 2024, sino a un massimo di n. 10 rate, tramite versamento entro il giorno 16 di ogni mese (a partire da marzo 2025), sino alla data massima del 16 dicembre 2025.	Sono interessati dall'adempimento tutti i contribuenti che determinano l'Iva in forma mensile o trimestrale	sanzionatorio/ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso
In sintesi Il versamento dell'Iva deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tuttavia, possono optare per la liquidazione Iva trimestrale quei contribuenti che nell'anno di imposta precedente abbiamo realizzato un volume d'affari: - Non superiore a Euro 500.000 nel caso di prestazioni di servizi; - Non superiore a Euro 800.000 nel caso di altre attività. I contribuenti trimestrali per opzione possono quindi liquidare l'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con maggiorazione a titolo di interesse pari all'1%.		

SCADENZA VERSAMENTO RATE IMPOSTE MODELLO REDDITI E CONTRIBUTI	16 settembre 2025
Ambito soggettivo	Ambito oggettivo
La scadenza si rivolge ai seguenti soggetti: - contribuenti ISA/forfettari e soggetti non ISA che hanno optato per il versamento rateale delle imposte e contributi; - soggetti ISA/forfettari tenuti al pagamento delle imposte entro la data del 21.07.2025, i quali hanno optano per il versamento con maggiorazione in misura pari allo 0,4%.	Tali soggetti procedono al versamento delle imposte e contributi dovuti nel seguente modo: - Contribuenti ISA/forfettari che hanno versato la prim rata delle imposte entro il giorno 21.07.2025, versano la terza rata entro la data del 16.09.2025; - Soggetti non ISA che hanno versato la prima rata entro il giorno 30.06.2025 (senza maggiorazione), ovvero entro la data del 30.07.2025 (con maggiorazione dello 0,4%) versano la relativa rata delle imposte entro il giorno 16.09.2025; Contribuenti ISA/forfettari che hanno optato per il versamento delle imposte e contributi medesimi entro la data del 20.08.2025 con maggiorazione dello 0,4% in forma rateale; questi soggetti versano entro la data del 16.09.2025 relativa rata imposte.

SCADENZA PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MESE DI AGOSTO		25 settembre 2025
Ambito oggettivo - Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: - Mese di agosto 2025	Ambito soggettivo Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. I soggetti aderenti al regime forfettario compilano gli elenchi Intrastat con riferimento alle sole operazioni attive.	Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA SECONDO TRIMESTRE 2025		30 settembre 2025
Ambito oggettivo Comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre 2025.	Ambito soggettivo Sono interessati dal suddetto adempimento i soggetti passivi Iva (indipendentemente dal fatto che essi siano mensili o trimestrali), con esclusione di quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, ovvero all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo il caso in cui, nel corso dell'anno, non siano venute meno le condizioni di esonero. L'obbligo non sussiste nei casi di mancanza di dati da compilare, mentre permane nel caso di riporti di crediti da periodi precedenti..	Regime sanzionatorio/ravvedimento operoso - Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso nel caso di trasmissione di dati incompleti, inesatti oppure omessi; - Nel caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione è prevista una sanzione da Euro 500 a Euro 2.000, ridotta alla metà nel caso di trasmissione dei dati nei 15 giorni successivi la scadenza di legge (ovvero nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta e aggiornata dei dati).
In sintesi I soggetti Iva sono tenuti alla trasmissione, entro questo termine, del modello LIPE, contenente i seguenti dati: - Ammontare complessivo delle operazioni attive e passive del 2° trimestre 2025; - Iva esigibile e/o detratta; - Totale dell'Iva a debito o credito scaturente dal periodo; - Eventuali crediti di imposta; Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali.		

Le novità in materia di concordato preventivo biennale e le altre novità apportate dal decreto Correttivo



A cura di **Luca Malaman**

Il D.Lgs. n. 81 del 2025 (c.d. decreto Correttivo) ha portato importanti modifiche al concordato preventivo biennale e ad alcuni adempimenti tributari. Le modifiche al concordato preventivo biennale introdotte con tale decreto sono state recepite nelle istruzioni per la compilazione del modello CPB 2025-2026 e nel relativo software “Il tuo ISA 2025 CPB”. Con la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate 9/E del 24 giugno sono stati inoltre forniti anche chiarimenti in merito alle novità introdotte.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: LA SECONDA STAGIONE

TERMINI DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il decreto Correttivo ha confermato che l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale può essere manifestata entro il 30 settembre o entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Ci sarà quindi più tempo per valutare con i contribuenti la convenienza ad aderire o meno al concordato; la “vecchia” tempistica prevedeva come termine di adesione il 31 luglio.

L’adesione 2025-2026 può avvenire in due modi:

- congiuntamente al Modello ISA nell’ambito del Modello Redditi 2025, in maniera classica (contestualmente all’invio del Modello Redditi);
- in forma autonoma, con invio del Frontespizio del Modello Redditi 2025, indicando il codice “1” nella nuova casella “Comunicazione CPB”.

L’invio in forma autonoma consentirà ai contribuenti di inviare prima il modello CPB, entro comunque il termine perentorio del 30 settembre 2025, per poi procedere con l’invio del modello Redditi entro il 31 ottobre.

È stata anche prevista la “revoca” del concordato. I contribuenti che hanno aderito al concordato per il biennio 2025-2026 possono entro il 30 settembre 2025 revocarne l’adesione. La revoca deve essere esercitata mediante invio “autonomo” del solo frontespizio del Modello Redditi, indicando il codice “2” nella nuova casella “Comunicazione CPB”.

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI CESSAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE “ALL-IN” O “ALL-OUT”

È stata prevista una nuova causa di esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale per i contribuenti

che – con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta – dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipano ad associazioni professionali, ovvero a società tra professionisti o a società tra avvocati. È stato previsto che l'accesso al concordato, per il lavoratore autonomo, sia consentito solo se anche l'associazione professionale o la società tra professionisti o tra avvocati cui quest'ultimo partecipa abbia optato per l'adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d'imposta. Per converso, la causa di esclusione opera anche per le associazioni, le STP e le STA, nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, aderiscano, per i medesimi periodi d'imposta, alla proposta di concordato preventivo.

Sono state anche inserite due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non siano soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusione.

In particolare, viene previsto che le associazioni e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati non possono più determinare il loro reddito mediante l'adesione alla proposta di concordato.

Analoga ipotesi di cessazione è stata prevista in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l'associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d'imposta, il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato.

Queste novità in materia si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell'entrata in vigore del decreto n. 81/2025.

SOGLIE MASSIME PER LE PROPOSTE DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE IN BASE AL PUNTEGGIO ISA

È stato previsto che la proposta di reddito concordato elaborata dall'Agenzia delle Entrate può eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la medesima proposta. In particolare, sono previsti tre distinti limiti di eccedenza massima, pari al 10, al 15 e al 25 per cento, che trovano applicazione in corrispondenza ai livelli di affidabilità fiscale più alti, relativi al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. In particolare, il limite pari al:

- 10 per cento si applica in caso di livello di affidabilità pari a 10;
- 15 per cento si applica in caso di livello di affidabilità compreso tra 9 e 10;
- 25 per cento si applica in caso di livello di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9.

I suddetti limiti non trovano applicazione se la proposta risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall'applicazione della metodologia di elaborazione. Le regole valgono anche per la proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.

MODIFICA AL REGIME OPZIONALE DI IMPOSTA SOSTITUTIVA

Un'altra novità introdotta dal decreto correttivo riguarda l'imposta sostitutiva. Il decreto ha incrementato l'imposta sostitutiva opzionale dovuta dai soggetti aderenti al concordato preventivo biennale che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo "rettificato" nel periodo d'imposta precedente superiore a 85.000 Euro, con le aliquote del 43% per i soggetti Irpef e del 24% per i soggetti Ires.

NON SONO PIÙ CAUSA DI DECADENZA GLI AVVISI BONARI PAGATI ENTRO 60 GIORNI

Costituiva causa di decadenza, e quindi il concordato preventivo biennale cessava di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta, l'omesso versamento delle somme dovute su base concordataria. Questa causa di

decadenza, tuttavia, non produceva effetto laddove il contribuente si fosse attivato regolarizzando la propria posizione tramite ravvedimento operoso.

Nella FAQ n.6 del 17 ottobre 2024, l'Agenzia aveva chiarito che il ravvedimento relativo all'omesso/carente versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione al concordato preventivo biennale restava eseguibile comunque solo fino al momento in cui il contribuente avesse ricevuto la comunicazione dell'esito del controllo prevista dall'articolo 36-*bis*, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (avviso bonario). Tale comunicazione, di fatto, bloccava la possibilità di regolarizzazione spontanea con conseguente verificarsi della causa di decadenza in caso di somme residue dovute.

L'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2025 prevede ora che la citata causa di decadenza si realizzi nel solo caso in cui, a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità, il contribuente non provveda al versamento delle somme dovute sulla base dei valori concordati entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso bonario. La disposizione troverà applicazione anche con riferimento ai soggetti aderenti al concordato preventivo biennale 2024/2025. Con la circolare 9/E del 24 giugno 2025 è stato inoltre chiarito che non si potrà procedere alla rateizzazione dell'importo dovuto e quindi per non decadere dal concordato l'avviso bonario dovrà essere pagato interamente nei 60 giorni.

FORFETTARI

I contribuenti in regime forfettario non potranno aderire al concordato preventivo biennale per il 2025 e anni seguenti, in quanto il decreto ha stabilito che questi soggetti hanno potuto optare per il concordato solo per il 2024 in via sperimentale.

CONFERIMENTO DI AZIENDA

Se il conferimento d'azienda o di ramo d'azienda avviene durante il primo anno di adesione al concordato (anche prima della stessa adesione), esso costituisce una causa di esclusione dalla possibilità di accedere al concordato preventivo biennale.

Se il conferimento avviene durante il periodo di concordato, invece, rappresenta una causa di cessazione.

Un dubbio ha interessato i contribuenti: cosa definisce il "conferimento"? Con l'articolo 10 del decreto legislativo n. 81/2025, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica che chiarisce definitivamente questo aspetto: per "operazioni di conferimento" si intendono esclusivamente quelle relative al conferimento di un'intera azienda o di un ramo d'azienda, escludendo quindi altre operazioni come il conferimento di quote, crediti o denaro. Ergo il classico aumento di capitale sociale non costituisce causa di esclusione o di cessazione del concordato preventivo biennale.

DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO INCREMENTALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

A partire dal biennio 2025-2026, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e d'impresa per i soggetti che aderiscono al CPB, vengono inclusi tra gli elementi che non contribuiscono alla formazione del reddito oggetto della proposta di concordato, oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti, utili e perdite da partecipazione, anche la cosiddetta "maxi-deduzione" del costo del lavoro del 120%-130% per le nuove assunzioni. Questa deduzione riguarda la maggiorazione del costo del lavoro prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2013, calcolata in base agli incrementi occupazionali verificatisi alla fine di ciascun periodo d'imposta rispetto al periodo precedente.

BREVE EXCURSUS SULLE ALTRE NOVITÀ DEL D.LGS. N. 81/2025 IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

- I contribuenti in regime forfettario continueranno a determinare il proprio reddito utilizzando i coefficienti di redditività basati sulla classificazione ATECO 2007, fino all'introduzione dei nuovi coefficienti previsti dalla classificazione ATECO 2025;
- Dal 2026, le Certificazioni Uniche (CU) per i redditi di lavoro autonomo devono essere trasmesse telematicamente entro il 30 aprile e la dichiarazione precompilata sarà disponibile dal 20 maggio;
- È vietata la fatturazione elettronica per operatori IVA che effettuano prestazioni sanitarie verso consumatori finali, al fine di tutelare i dati personali dei pazienti e semplificare gli adempimenti per i soggetti interessati;
- I gestori delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici sono tenuti a memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri, senza includere i dati dei clienti. È prevista una regolamentazione tecnica specifica e l'applicazione delle sanzioni già vigenti per analoghe violazioni;
- Dal periodo d'imposta 2025, i soggetti obbligati invieranno i dati delle spese sanitarie con cadenza annuale (non più semestrale) al Sistema Tessera Sanitaria, entro il termine stabilito con decreto MEF;
- I soggetti forfettari che effettuano acquisti soggetti a *reverse charge* potranno effettuare la liquidazione e il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale (anziché mensile).

Le novità del mondo IVA introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 e dal D.L. n. 84/2025



A cura di **Vincenzo Verrusio**

Nel mese di giugno 2025 sono stati pubblicati due provvedimenti – il DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 81 – c.d. “Correttivo Bis” e il DECRETO LEGGE 17 giugno 2025, n. 84 – c.d. “DI Fiscale” – che intervengono su diversi aspetti applicativi dell’IVA e degli adempimenti connessi alla fatturazione e alla trasmissione dei dati.

Le nuove disposizioni toccano, in particolare, il regime del reverse charge, lo split payment, la gestione dei dati del Sistema Tessera Sanitaria, le modalità di trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici e altre semplificazioni legate agli obblighi IVA.

CONTRIBUENTI FORFETARI E SEMPLIFICAZIONI DEL REVERSE CHARGE

Una delle caratteristiche principali del regime forfetario è data dal fatto che in tale regime il contribuente non addebita l’IVA sulle proprie fatture e non ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti (articolo 1, comma 58, legge n. 190/2014).

Tuttavia, questa regola non significa che il contribuente forfetario sia del tutto esonerato dagli obblighi legati all’IVA e adempimenti connessi come Esterometro e, eventualmente, Intrastat e iscrizione al VIES.

Ciò avviene, per esempio, quando si effettua un acquisto soggetto al meccanismo del cosiddetto reverse charge o inversione contabile. Per effetto di tale meccanismo l’obbligo di assolvere l’IVA in rivalsa all’atto della certificazione dei ricavi o compensi viene trasferito dal fornitore al cliente. Questo si verifica, in particolare, in due tipologie di operazioni:

- **Il reverse charge c.d. estero:** si tratta degli acquisti tipici operati sulle varie piattaforme online, ad es:
 - acquisti intracomunitari di beni (per i forfetari può operare la soglia di € 10.000);
 - acquisti di servizi UE;
 - acquisti di servizi extra UE;
 - acquisti di beni acquistati già presenti in Italia ma da soggetti non residenti in applicazione dell’articolo 17 - comma 2 del Decreto IVA.
- **Il reverse charge interno:** le operazioni più comuni ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 - comma 6 lett. a- ter) del Decreto IVA, ad esempio:
 - servizi di pulizia degli uffici;
 - oppure quelli riguardanti la riparazione della caldaia di uno Studio professionale o di una azienda.

Per comprendere il meccanismo del reverse charge e capire perché e come emerge l’**IVA a debito**, è utile affidarsi alle regole della partita doppia e alle registrazioni contabili; in effetti, ciò che accade con il reverse charge è il frutto di un insieme di scritture, di cui due sono di fatto **fittizie**, cioè, servono solo a ricostruire contabilmente l’obbligo IVA e non corrispondono a un movimento economico reale verso terzi.

Per chiarezza espositiva partiamo dal caso di un soggetto operante in regime ordinario Iva per poi rappresentare quello che accade per un soggetto forfetario.

----- ESEMPIO 1 SOGGETTO IN REGIME ORDINARIO IVA -----

Il soggetto XYL SRL in regime ordinario IVA nel mese di luglio 2025

- acquista un servizio da un fornitore intracomunitario per € 1.000,00;
- il 5 luglio riceve fattura senza applicazione dell'imposta e con l'indicazione "inversione contabile".

Trattandosi di acquisto intracomunitario, XYL SRL mette in atto una operazione chiamata di integrazione del documento ovvero:

- verifica l'imponibile indicato in fattura;
- calcola l'IVA dovuta applicando l'aliquota prevista per il tipo di operazione (si ipotizza il 22%): € 220,00
- nel caso di una gestione cartacea, annota sul documento
 - il riferimento normativo che porta all'integrazione: in questo caso *"Integrazione per acquisti intracomunitari di servizi ex articolo 17 - comma 2 del Decreto IVA"*
 - l'imponibile da integrare: € 1.000,00
 - aliquota e l'imposta: 22%, € 220,00

Da qui inizia la sequenza delle registrazioni.

XYL SRL registra il costo e l'IVA integrata nel registro acquisti:

"Registro degli acquisti" – ACQ1	Dare	Avere
Servizi c/acquisti	€ 1.000,00	
Iva c/acquisti - detraibile	€ 220,00	
Debiti Vs Fornitore UE		€ 1.220,00

Sul piano contabile l'integrazione fa emergere un debito complessivo verso il fornitore per € 1.220,00 come se l'IVA fosse parte dell'importo da corrispondere: gli originari € 1.000,00 + € 220,00 frutto dell'integrazione.

Si osserva inoltre:

- Il registro IVA su cui è annotata questa operazione è quello (o uno di quelli) usato per le annotazioni degli acquisti.
- Imponibile e Iva (quando detraibile) troveranno spazio nei righi VP4 e VP5 della LiPe.
- In dichiarazione annuale IVA l'integrazione gira nei righi del quadro degli acquisti (quadro VF) come se il documento avesse avuto l'IVA fin dall'origine e, quando quest'IVA è detraibile, partecipa al monte IVA detraibile di periodo.

Viene poi effettuata una seconda registrazione

Qui avviene la cosiddetta **cessione compensativa** su un registro di tipo vendite: **è una registrazione fittizia** che simula una vendita.

"Registro delle vendite" - VRC1	Dare	Avere
Crediti VS Fornitore UE	€ 1.200	
Iva c/vendite – iva a debito		€ 220,00
Crediti Vs Fornitore UE		€ 1.000,00

L'operazione viene registrata come se XYL SRL avesse effettuato una cessione imponibile verso il fornitore stesso: naturalmente si tratta solo di una finzione contabile.

L'esistenza di questa seconda registrazione ci fa comprendere il motivo per cui il gestionale in prima nota:

- chiede (o assegna di default) il registro IVA di tipo vendita dove effettuare questa seconda annotazione;
- assegna un numero di protocollo (Es. n. 1) specifico per questo registro (Es. VRC1) che, ovviamente, può essere diverso dal numero utilizzato sul corrispondente registro acquisti.

Questa finzione è il motivo per cui:

- ritroveremo € 220 nel rigo VP2 della Liquidazione Periodica IVA;
- in dichiarazione annuale Iva, l'operazione suddetta non confluisce nel quadro VE (quello delle vendite) ma nel VJ pur mantenendo la natura dell'imposta come Iva a debito.

Infine, viene effettuata una registrazione di storno

L'ultima registrazione (anch'essa fittizia) riporta i saldi contabili alla loro forma originaria: si rettifica il debito verso il fornitore UE, riducendolo all'importo reale dovuto (€ 1.000,00) e si annullano i crediti figurativi.

Scrittura di storno	Dare	Avere
Debito Vs Fornitore UE	€ 200,00	
Crediti Vs Fornitore UE		€ 200,00

Avvertenza

Nella gestione quotidiana l'operatore non deve preoccuparsi delle singole scritture contabili che abbiamo illustrato ma sarà il software a gestire internamente le registrazioni necessarie.

Nella quasi totalità dei software:

- nel campo totale documento deve essere inserito l'importo nettato della integrazione (il debito così come risulta dalla fattura);
- nel dettaglio di imponibili e iva: va adeguatamente scelta l'aliquota di legge applicabile per l'integrazione e la percentuale di detrazione.

La quadratura contabile (e nei quadri dei dichiarativi) verrà rispettata attraverso la corretta selezione di causali contabili, flag e codici IVA previsti dal gestionale usato nello Studio o in azienda.

Nell'ipotesi osservata abbiamo:

- € 220 di Iva su acquisti a credito;
- € 220 di Iva su vendite a debito.

Pertanto, abbiamo una compensazione piena € 220,00 – € 220,00 = zero

Per questa operazione non emerge IVA a debito o a credito così come si potrà osservare nelle liquidazioni periodiche e poi, in chiusura d'anno, nei quadri VF e VJ del modello dichiarazione annuale IVA.

----- ESEMPIO 2 SOGGETTO IN REGIME FORFETARIO -----

In questo secondo esempio riprendiamo la stessa operazione di caso 1 ipotizzando che il committente operi nel regime forfettario:

- acquisto intracomunitario di un servizio per € 1.000,00
- fattura ricevuta il 5 luglio.

Nota didattica

Lo schema contabile che si va a rappresentare (in particolare le operazioni su registri) ha finalità esclusivamente didattiche: aiuta a visualizzare come nasce e si evidenzia l'IVA a debito che il contribuente forfetario deve comunque versare allo Stato nei casi in cui è soggetto al reverse charge.

Lo stesso percorso logico vale anche per l'emersione dell'IVA a debito per i contribuenti in regime ordinario IVA ma totalmente esenti o soggetti al pro-rata (es. un medico).

Primo passaggio

Il soggetto integra la fattura di acquisto facendo emergere € 220,00 di Iva che in ragione di tale regime è indetraibile

Acquisto	Dare	Avere
Servizi c/acquisti	€ 1.000,00	
Iva in detraibile	€ 220,00	
Debiti Vs Fornitore UE		€ 1.220,00

Secondo passaggio

Il secondo passaggio presuppone quello che per i soggetti ordinari corrisponde l'annotazione nel registro vendite: **qui sorge l'IVA a debito per € 220,00.**

Vendita	Dare	Avere
Crediti VS Fornitore UE	€ 1.200	
Iva c/vendite – iva a debito		€ 220,00
Crediti Vs Fornitore UE		€ 1.000,00

Segue poi la scrittura di storno

Storno	Dare	Avere
Debito Vs Fornitore UE	€ 200,00	
Crediti Vs Fornitore UE		€ 200,00

Nell'ipotesi osservata abbiamo:

- € 220 di Iva su acquisti indetraibile;
- € 220 di Iva su vendite a debito.

Pertanto, abbiamo l'emersione di un debito IVA pari ad € 220,00.

Trattandosi di un soggetto forfetario, mancando la liquidazione IVA, il debito è liquidato e da versare immediatamente, ovvero nelle modalità e tempi che vedremo nel successivo paragrafo.

L'ARTICOLO 6 DEL D.LGS. N. 81/2025

Originariamente, l'IVA che emergeva per i soggetti in regime forfetario a seguito di operazioni soggette a reverse charge doveva essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'operazione era stata effettuata o in cui era stato ricevuto il documento (fattura).

In pratica il forfetario si trovava a comportarsi come un "soggetto IVA mensile atipico". Infatti, per il versamento

dell'IVA a debito derivante dall'inversione contabile, si utilizzavano i codici tributo normalmente riservati ai contribuenti con liquidazione IVA mensile: 6001, 6002, etc.

Con l'articolo 6 del D.LGS. 81/2025 è stato previsto un tempo più ampio ovvero: il versamento dell'IVA per gli acquisti soggetti al regime dell'inversione contabile potrà avvenire **entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare**, invece che mensilmente:

- 16 maggio;
- 20 agosto;
- 16 novembre.

Attenzione!

Alla data di redazione del presente scritto, non risultano ancora disponibili chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito:

- alla scadenza del IV trimestre e al codice tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta;
- alla decorrenza della norma.

In questa sede ipotizziamo l'utilizzo dei codici relativi ai contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente: 6031, 6032, 6033 e 6035; si potrebbe optare per l'unico codice 6099.

Riprendendo il caso in esempio,

entro il 16 novembre anno 20XX il contribuente verserà l'IVA di € 220,00 relativa all'acquisto del servizio intracomunitario operato a luglio 20XX (3° trimestre solare) con il codice tributo 6033.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6033		20XX	220,00				
codice ufficio	codice atto								
				TOTALE A	220.00 B				
								+/- SALDO (A-B)	220.00

Attenzione!

Gli acquisti di servizi digitali e di applicazioni di intelligenza artificiale da fornitori esteri, così come le altre operazioni soggette a inversione contabile, sono sempre più diffusi, anche grazie allo sviluppo dell'e-commerce.

La recente modifica legislativa, pur non introducendo nuovi obblighi, offre un'occasione utile per informare i clienti che adottano il regime forfettario sugli adempimenti riguardanti tali operazioni di acquisto.

A parere di chi scrive, la disposizione in commento dovrebbe essere accompagnata da una analoga che riguardi la tempistica di trasmissione dell'Esterometro.

REVERSE CHARGE E I SERVIZI DI LOGISTICA

Il reverse charge è un meccanismo che nel tempo si è affermato **anche** come strumento di contrasto alle frodi IVA messe in atto tra operatori economici.

La legge di bilancio 2025 ha previsto l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile alle prestazioni rese nell'ambito di contratti di appalto, subappalto e simili nei settori del trasporto merci e della logistica.

Con le nuove regole introdotte dal **D.L. 84/2025**, il meccanismo applicabile in questo settore è stato semplificato e ne è stato ampliato il campo di utilizzo.

L'articolo 9 del decreto è intervenuto modificando:

- **l'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies) del Decreto IVA eliminando** il riferimento alle condizioni relative al prevalente utilizzo di manodopera e all'impiego di beni strumentali del committente;
- **il comma 58 della legge di bilancio 2025**, prevedendo da un lato che l'efficacia del nuovo reverse charge resti subordinata al rilascio dell'autorizzazione di deroga da parte del **Consiglio dell'Unione europea**, come stabilito dall'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, e dall'altro consentendo l'applicazione del particolare regime transitorio anche nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.

PRESTAZIONI SANITARIE E SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il **Sistema Tessera Sanitaria (TS)** è lo strumento attraverso il quale vengono raccolti e gestiti i dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai cittadini, con lo scopo di consentire all'Agenzia delle Entrate la predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata** (modello 730 o Redditi PF).

La trasmissione telematica dei dati al sistema TS è obbligatoria per:

- le strutture sanitarie pubbliche e le private accreditate al SSN;
- le strutture autorizzate, anche se non accreditate, e quelle per la sanità militare;
- farmacie, parafarmacie, ottici;
- medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi, veterinari, biologi;
- gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui al D.M. 13 marzo 2018, salvo eventuali esclusioni previste dalla normativa vigente.

Nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018	
Tecnico audiometrista	Tecnico ortopedico
Tecnico audioprotesista	Dietista
Tecnico di neurofisiopatologia	Igienista dentale
Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Logopedista	Ortottista e assistente di oftalmologia
Podologo	Fisioterapista
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	Educatore professionale
Terapista occupazionale	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	

I dati delle spese sanitarie e veterinarie trasmessi al sistema TS devono riguardare esclusivamente le spese **sostenute con modalità di pagamento tracciabili** (salvo le eccezioni previste).

I soggetti obbligati devono comunicare al sistema TS:

- le ricevute e le fatture relative alle prestazioni sanitarie erogate;
- gli scontrini fiscali relativi a farmaci e dispositivi medici;
- eventuali rimborsi per spese sanitarie.

La regola fondamentale da ricordare è che la trasmissione segue il **criterio di cassa: conta la data in cui la spesa è stata effettivamente pagata**, non la data della fattura o della prestazione.

Quindi, se una prestazione è stata effettuata nell'anno 2024, ma pagata nel 2025, la spesa si considera come **sostenuta nell'anno 2025** e va trasmessa come tale.

Attenzione!

Anche i pagamenti effettuati da un'assicurazione o un fondo sanitario in nome e per conto del paziente seguono questo principio: conta la data in cui l'assicurazione ha pagato, a condizione che la fattura sia intestata al contribuente

SISTEMA TS: IL NUOVO CALENDARIO 2025

L'articolo 5 del **D.Lgs. 81/2025** ha introdotto un'importante modifica al calendario di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), stabilendo che, **già a partire dalle spese relative all'anno 2025**, i dati dovranno essere trasmessi con **cadenza annuale**.

Questa novità supera l'attuale sistema basato su scadenze semestrali e uniforma il modello a quello già previsto per le spese veterinarie.

Di conseguenza, vengono meno le scadenze originariamente previste per il 2025:

- 30-settembre 2025 per le operazioni relative al primo semestre;
- 2-febbraio 2026 per le operazioni relative al secondo semestre.

La **scadenza unica annuale** sarà definita da un **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Attenzione!

È data comunque facoltà di trasmettere i dati durante l'anno attraverso più invii.

SISTEMA TS: IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE E L'IMPORTANZA DELL'INFORMATIVA AD OPERATORI E CLIENTI

Ritrovandoci nella "stagione dichiarativi" risulta utile ricordare che ai contribuenti è riconosciuto un **diritto di opposizione** alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (TS) dei dati relativi alle proprie spese sanitarie.

Questo diritto tutela la riservatezza su informazioni sensibili che potrebbero altrimenti risultare **sempre** accessibili in sede di **dichiarazione dei redditi precompilata**, anche da parte di familiari, come accade nei casi di modello 730 congiunto.

Per questo motivo può essere opportuno che lo Studio informi i clienti, anche nel corso dell'anno, sulle modalità di esercizio dell'opposizione. Il diritto di opposizione può essere esercitato in due modi:

- **Al momento dell'erogazione della prestazione**

- Il cliente/paziente può comunicare subito al professionista la volontà di non far trasmettere i dati al sistema TS. Il professionista deve riportare sul documento fiscale un'annotazione, ad esempio: *"Fattura trasmessa al sistema TS senza indicazione del Codice Fiscale per opposizione dell'assistito ai sensi dell'art.4 del D.M. 16/9/2016 e decreto del MEF 19/10/2020 art.2 comma 2 lettera C"*.

L'annotazione deve essere apposta sia sull'originale consegnato al cliente sia sulla copia conservata dal professionista.

- **Successivamente all'erogazione della prestazione**

Il contribuente può esercitare l'opposizione in finestre temporali definite; per l'anno di imposta 2024 erano:

- **dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025**, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o

tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza;

- **dal 9 febbraio 2025 all'8 marzo 2025**, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, era possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

SISTEMA TS: DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'articolo 2 del già richiamato D.Lgs. n. 81/2025 ha stabilito **in via definitiva il divieto di emissione di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) per le prestazioni sanitarie rese verso i consumatori finali da parte dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria**.

È stato eliminato qualsiasi riferimento a periodi d'imposta specifici, rendendo questa esclusione strutturale e senza limiti temporali.

SPLIT PAYMENT

L'articolo 10 del **D.L. 17 giugno 2025**, n. 84 ha modificato il regime dello **split payment** (scissione dei pagamenti) intervenendo sull'**articolo 17-ter, comma 1-bis**, del Decreto IVA, sopprimendo la **lettera d)**.

A decorrere dal **1° luglio 2025**, non si applica più il meccanismo della scissione dei pagamenti per le operazioni effettuate verso le **società quotate** inserite nell'indice **FTSE MIB** della Borsa Italiana e presenti negli elenchi pubblicati nella sezione dedicata del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze: <https://www1.finanze.gov.it/>.

In pratica, per tali operazioni non dovrà più essere indicato in fattura, nel campo esigibilità IVA, il codice "S" – Scissione dei pagamenti.

Aliquota IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Esigibilità IVA	Rif. normativo
22%		1.000,00	220,00	0,00	0,00	IVA ad esigibilità immediata IVA ad esigibilità differita Scissione dei pagamenti	

L'importo totale documento calcolato automaticamente dal sistema è: 1.220,00

Attenzione: per riportare in fattura questa informazione occorre valorizzare il campo sottostante Importo totale documento

Conseguentemente, le fatture emesse verso società quotata non saranno più saldate dal cessionario/ committente al netto dell'IVA, come avveniva fino al 30 giugno 2025.

Ai fini dell'applicazione della novità legislativa è determinante il tipo e la data di emissione della fattura; nel caso di fattura differita (tipo documento TD24) trasmessa entro il 15 luglio con data ultima operazione ad esempio 29 giugno si applica ancora la vecchia disciplina: quindi scissione dei pagamenti.

RICARICHE DEI VEICOLI ELETTRICI

L'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 81/2025 introduce regole specifiche per la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle ricariche di veicoli elettrici effettuate presso stazioni accessibili al pubblico.

Le peculiarità del servizio di ricarica derivano dal fatto che, in assenza dell'utilizzo dell'app del gestore del ser-

vizio – che consente l'identificazione del cliente e l'emissione automatica della fattura – le operazioni avvengono spesso tramite pagamento elettronico anonimo, senza alcuna identificazione dell'utente.

In tali casi, non è possibile emettere fattura elettronica, rendendo necessario il ricorso al corrispettivo telematico per garantire la tracciabilità fiscale dell'operazione.

Proprio per disciplinare questo ambito, il legislatore ha introdotto, nel corpo dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, il nuovo comma 1-ter, che prevede l'obbligo della trasmissione telematica dei suddetti corrispettivi.

La finalità complessiva è quella di garantire che anche queste operazioni siano tracciate e registrate correttamente, senza aggravio di costi per le imprese e in conformità agli standard europei previsti dal Regolamento (UE) 2023/1804.

Il provvedimento, inoltre, si inserisce nel più ampio contesto di digitalizzazione degli strumenti di certificazione fiscale.

In tale direzione si muove anche la Risoluzione n. 7-00286, approvata dalla Commissione Finanze della Camera il 17 giugno 2025, che impegna il Governo a superare l'obbligo di emissione cartacea del documento commerciale (ex scontrino fiscale) per le transazioni effettuate con pagamento elettronico.

In particolare, la risoluzione prevede che:

- dal 1° gennaio 2026, il documento commerciale sia emesso in formato digitale, salvo espressa richiesta del cliente;
- dal 2027, tutti i dispositivi siano tecnologicamente predisposti alla generazione e trasmissione elettronica del documento commerciale, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e favorire la dematerializzazione dei processi legati alla certificazione dei corrispettivi.

Il D.L. n. 84/2025: le novità in materia di reddito di lavoro autonomo



A cura di **Stefano Rossetti**

Il D.L. n. 84/2025 apporta una serie di modifiche alla disciplina del reddito di lavoro autonomo, la quale è stata recentemente revisionata dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 192/2024.

Le disposizioni contenute nel D.L. n. 84/2025, da un lato, eliminano alcune criticità che erano sorte in merito alla definizione del c.d. principio di omnicomprensività che caratterizza il reddito di lavoro autonomo e, dall'altro, introducono l'obbligo di pagamento tracciato per la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e di trasporto mediante automezzi non di linea.

Nell'ambito del presente contributo si procederà a illustrare l'impatto delle novità contenute nel D.L. n. 84/2025.

PREMESSA

Il D.L. n. 84/2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025) ha introdotto una serie di correttivi alla disciplina del reddito di lavoro autonomo che è stata recentemente riformata attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 5 del D.Lgs. n. 192/2024 (in attuazione della legge delega sulla riforma dell'ordinamento fiscale).

In particolare, il D.L. n. 84/2025 si pone una duplice finalità:

- una prima di carattere sistemico, infatti viene tratteggiato in maniera più puntuale il principio di omnicomprensività che caratterizza il reddito lavoro autonomo;
- la seconda, invece, riguarda la lotta all'evasione. Viene previsto un generalizzato obbligo di pagamento tracciato per dare rilievo fiscale alle spese di vitto, alloggio e trasporto mediante mezzi di trasporto non di linea sia per ciò che attiene alle spese sostenute dal professionista e oggetto di rimborso sia per quanto riguarda le spese sostenute per l'esercizio dell'attività. L'obbligo di pagamento tracciato viene introdotto anche in riferimento alle spese di rappresentanza.

IL PRINCIPIO DI OMNICOMPRESIVITÀ

Con la riforma operata con il D.Lgs. n. 192/2024, il legislatore ha deciso di improntare il reddito di lavoro autonomo, in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente, al principio di onnicomprensività, secondo cui tutti i proventi che attengono all'attività professionale, indipendentemente dalla natura, rientrano nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.

Tale principio è contenuto nel comma 1 dell'articolo 54 del Tuir, in base al quale il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel

periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni specifiche contenute negli articoli che vanno dal 54-*bis* al 54-*octies* del Tuir.

Ciò significa che, in linea generale, tutti proventi (monetari e non) percepiti nell'ambito dell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo sono ad essa riconducibili.

Al fine di armonizzare le disposizioni riguardanti il reddito di lavoro autonomo con il principio sopra enunciato, in sede di riforma, è stato necessario:

- eliminare il comma 1-*quater* dell'articolo 54 del Tuir relativo ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale, la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal criterio generale sancito nel nuovo comma 1 del medesimo articolo 54 del Tuir;
- modificare la lettera g-*ter*) dell'articolo 17, comma 1, del Tuir, in materia di tassazione separata, sostituendo il richiamo ivi contenuto all'abrogato comma 1-*quater* dell'articolo 54 del Tuir con l'esplicito riferimento ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale;
- modificare l'articolo 67 del Tuir, al fine di eliminare, dall'ambito della disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi delle lettere c) e c-*bis*) dell'articolo 67 del Tuir, l'esclusione precedentemente prevista per quelle relative alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir.

Questa impostazione, tuttavia, è stata fin da subito foriera di dubbi, soprattutto in relazione a quei componenti reddituali che non sono intimamente connessi alla produzione del reddito come definito dall'articolo 53 del Tuir¹. La dottrina ha, fin da subito, evidenziato come vi fossero delle perplessità dovute alla qualificazione di elementi reddituali quali gli interessi attivi su conto corrente e le plusvalenze da cessione delle partecipazioni in associazioni professionali o società tra professionisti.

Il legislatore, recependo le difficoltà interpretative della disposizione, è intervenuto con il D.L. n. 84/2025 prevedendo che:

- gli interessi e gli altri proventi finanziari, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale (articolo 54, comma 2-*bis* del Tuir). Ciò significa che gli interessi attivi che il professionista percepisce in ragione delle somme detenute nel conto corrente dedicato all'attività di lavoro autonomo sono da qualificare come redditi di capitale e non come componenti positivi di reddito di lavoro autonomo. Sotto un profilo strettamente operativo, dunque, tali interessi devono essere assoggettati a tassazione dall'istituto di credito mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 600/1973) e, di conseguenza, non devono essere indicati nella dichiarazione fiscale². In assenza di questa espressa deroga al principio di omnicomprensività, gli interessi attivi avrebbero dovuto avere la natura di componenti positivi di reddito di lavoro autonomo; pertanto, avrebbero dovuto essere indicati nel quadro RE tra i proventi e la ritenuta operata dall'istituto di credito sarebbe stata a titolo di acconto e non a titolo di imposta;

1 L'Agenzia delle Entrate ritiene che rientri nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, in base al principio di omnicomprensività, anche il differenziale tra il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Riguardo all'imputazione temporale di detto componente di reddito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo relativo all'acquisto del credito in parola assumerà rilevanza ai fini IRPEF nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito assumerà rilevanza ai fini IRPEF al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione.

2 Risposta ad istanza d'interpello n. 171/E/2025.

- costituiscono redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-*bis* del Tuir (articolo 54, comma 2-*ter* del Tuir). Quindi il legislatore, derogando espressamente al principio di omnicomprensività, esclude dalla base imponibile del reddito di lavoro autonomo i componenti positivi o negativi derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni professionali o società tra professionisti. Ciò significa che tali componenti non devono essere indicati nel quadro RE del modello dichiarativo e il trattamento fiscale è quello dei redditi diversi, ovvero:
 - le plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 26%;
 - le minusvalenze possono essere scomputate dalle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo o nei quattro periodi d'imposta successivi.

Entrambe queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Esigenze di coordinamento normativo, poi, hanno comportato:

- la modifica dell'articolo 67, comma 1, lettera c) e c-*bis*) del Tuir volta a comprendere espressamente tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-*bis* del Tuir;
- l'eliminazione della disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera g-*ter*) del Tuir che prevedeva la tassazione separata per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo. Tale disposizione non ha più ragione di esistere alla luce del fatto che le plusvalenze da cessione di tali partecipazioni sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA RIADDEBITATE

Nell'ambito della riforma del reddito di lavoro autonomo, il legislatore ha apportato una serie di modifiche in merito alla determinazione della base imponibile, tra cui vi è quella contenuta nella lettera b) del secondo comma dell'articolo 54 del Tuir, in base alla quale viene prevista l'esclusione dal reddito di lavoro autonomo del rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Ciò significa che:

- la spesa sostenuta deve essere strettamente correlata alla prestazione resa dal professionista;
- sono imponibili i rimborsi delle spese generali non riferibili ad un cliente specifico.

A fronte dell'esclusione dal reddito di lavoro autonomo dei rimborsi incassati, il legislatore prevede l'indeducibilità delle spese rimborsate all'atto del loro sostenimento (articolo 54-*ter*, comma 1 del Tuir).

Tuttavia, potrebbe capitare che il cliente non provveda al ristoro della spesa sostenuta dal professionista, il quale risulterebbe, in tal modo, duplicemente penalizzato:

- in prima battuta, dall'indeducibilità della spesa sostenuta, in quanto finalizzata al riaddebito al cliente in maniera analitica;
- in seconda battuta, dal mancato incasso del rimborso.

Per ovviare a questa incongruenza, il legislatore ha previsto una speciale disciplina volta a ripristinare la simmetria nella determinazione del reddito di lavoro autonomo prevedendo alcune condizioni al realizzo delle quali le spese che dovevano essere oggetto di rimborso vengono rese deducibili.

Il comma 2 dell'articolo 54-*ter* del Tuir prevede che la deducibilità delle spese non rimborsate è possibile a decorrere dalla data in cui:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex D.Lgs. n. 14/2019, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
- In relazione al primo punto, il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex D.Lgs. n. 14/2019 in caso di:
- liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
- liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
- procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
- procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
- accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo ovvero del piano;
- piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex D.Lgs. n. 14/2019;
- contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), ex D.Lgs. n. 14/2019, dalla data certa di tali atti;
- concordato semplificato di cui all'articolo 25-*sexies* del D.Lgs. n. 14/2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-*sexies*, comma 4;
- concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
- ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 14/2019.

Tali disposizioni si applicano anche per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

L'articolo 54-*ter*, comma 5 del Tuir prevede, inoltre, che, se la spesa analiticamente riaddebitata al committente, comprensiva del relativo compenso, non superi i 2.500 euro e non viene incassata entro un anno dall'emissione della fattura, la spesa sostenuta è deducibile a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

In questo contesto, il legislatore, con il D.L. n. 84/2025 ha previsto che:

- le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti in maniera tracciata (articolo 54, comma 2-*bis* del Tuir);
- le spese che il professionista ha riaddebitato ma non incassato, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti in maniera tracciata (articolo 54-*ter*, comma 5-*bis* del Tuir).

Per effetto delle due disposizioni sopra richiamate, il professionista che sostiene spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nel territorio nazionale, deve utilizzare mezzi di pagamento tracciato al fine di evitare che, in deroga alla regola generale:

- l'incasso del riaddebito delle spese sostenute venga assoggettato a tassazione;
- venga resa indeducibile la spesa oggetto di riaddebito rimasto insoluto.

Tali disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2025.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASPERTA SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA

Analogamente a quanto sopra visto, il legislatore ha inserito il comma 6-*bis* all'articolo 54-*speties* del Tuir al fine di subordinare la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea all'obbligo di sostenimento in maniera tracciata.

Tale obbligo riguarda le spese sostenute dal professionista:

- direttamente per lo svolgimento della propria attività;
- in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri professionisti;
- per trasferte eseguite dai dipendenti per trasferte o da altri professionisti qualora la deducibilità spetti secondo le disposizioni riguardanti il reddito di lavoro autonomo

Tale disposizione vale per le spese sostenute nel territorio nazionale a partire dal 18 giugno 2025, mentre prima di tale data la deducibilità è ammessa anche se la spesa viene sostenuta in contanti.

Questa disposizione esplica efficacia anche ai fini dell'IRAP.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Da ultimo segnaliamo che il D.L. n. 84/2025 ha apportato delle modifiche anche in relazione alla disciplina delle spese di rappresentanza.

Secondo la nuova disciplina le spese di rappresentanza ammesse in deduzione sono quelle che congiuntamente:

- vengono sostenute mediante mezzi di pagamento tracciati;
- rientrano nel limite del 2% dei proventi incassati nel periodo d'imposta.

L'obbligo di sostenimento della spesa con mezzi di pagamento tracciati:

- non soffre di limitazioni geografiche (manca il riferimento, in questo caso, al territorio nazionale);
- esplica efficacia ai fini IRAP;
- decorre dal 18 giugno 2025.

L'intelligenza artificiale nello studio professionale: limiti di oggi, opportunità e responsabilità



A cura di **Emanuele Pisati**

Riflessioni critiche e pratiche sull'uso dell'intelligenza artificiale negli studi dei commercialisti

UNA PREMESSA

Nell'affrontare il tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale nelle realtà professionali, chi scrive ritiene opportuno fare una premessa: *gli Studi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono, da decenni, ambienti in cui l'innovazione tecnologica è stata accolta con pragmatismo e spirito di adattamento.*

La progressiva digitalizzazione ha già trasformato in profondità l'operatività quotidiana: dalle scritture manuali si è passati ai software gestionali integrati, poi alle piattaforme cloud, fino ad arrivare, negli ultimi anni, a una gestione pienamente digitale — la cosiddetta modalità paperless — delle attività contabili, fiscali e documentali. Questa evoluzione ha riguardato non solo gli strumenti, ma anche i processi: gli Studi hanno introdotto soluzioni che automatizzano attività ripetitive, migliorando l'efficienza interna e la qualità del servizio al cliente; ne sono esempi:

- **il caricamento massivo delle fatture elettroniche**, ormai prassi consolidata;
- **le registrazioni guidate in contabilità**, che suggeriscono in automatico i conti da utilizzare in base alla tipologia del documento o di cliente/fornitore;
- **l'importazione e associazione automatica degli estratti conto**, che consente una rapida riconciliazione bancaria (ad esempio, l'addebito - o l'accredito - automatico di specifiche voci di conto corrente o la proposta di chiusura di una partita contabile);
- **la compilazione assistita dei modelli dichiarativi e dei versamenti F24**, che riduce il rischio di errori formali (ad esempio tramite l'importazione automatica degli acconti - o dei contributi - indicati nelle deleghe F24 gestiti in altra sezione del gestionale - ovvero importati direttamente dal cassetto fiscale del cliente - e la verifica della quadratura con i saldi di imposta).

È tuttavia necessario chiarire che questi automatismi, pur rappresentando una parte preziosa e ormai consolidata del lavoro negli Studi professionali, non possono essere considerati a pieno titolo come "intelligenza artificiale". Si tratta infatti di strumenti basati su regole fisse, algoritmi deterministici e procedure predefinite — come l'aggancio automatico della voce "commissioni" al conto spese bancarie alla lettura delle righe di un estratto conto in csv — in grado di svolgere con precisione operazioni standardizzate, frutto di un preventivo addestramento (regole) ma senza alcuna capacità autonoma di apprendimento, adattamento o ragionamento.

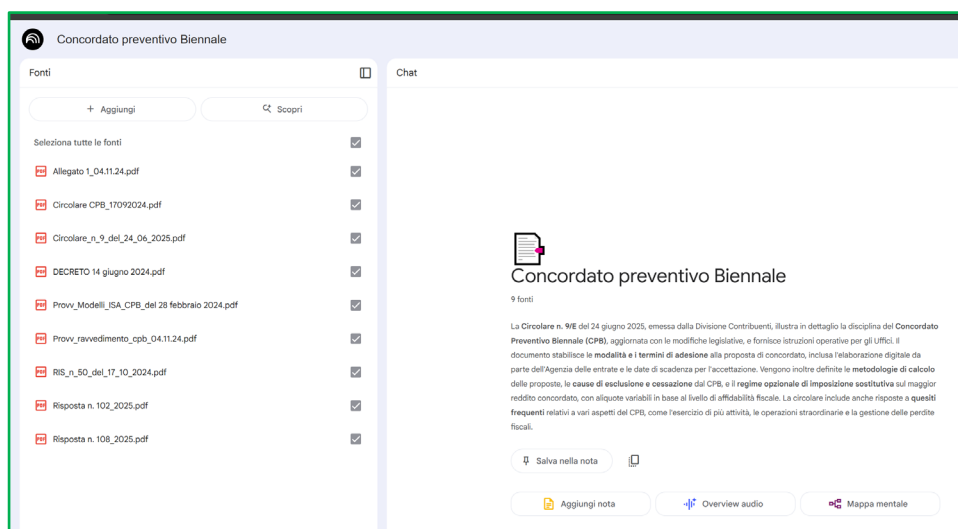
Purtroppo, molte delle soluzioni oggi presenti sul mercato, seppur presentate come innovazioni legate all'intelligenza artificiale, aggiungono poco o nulla rispetto agli strumenti già in uso e si limitano a riproporre automatismi sotto una veste nuova, senza rappresentare un reale salto qualitativo per gli Studi professionali.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL LAVORO QUOTIDIANO DI UNO STUDIO DI COMMERCIALISTI

Quando parliamo di intelligenza artificiale nello Studio professionale, quello che molti professionisti e collaboratori si aspettano — o forse sperano — è qualcosa che vada ben oltre gli strumenti che oggi iniziamo a utilizzare. Oggi vediamo l'IA usata soprattutto per attività come la stesura veloce di un'e-mail, la predisposizione di una bozza di documento o la creazione di un riassunto a partire da un insieme di appunti o testi.

Uno strumento che rappresenta bene questo primo livello di applicazione è **Notebook LM** (accessibile al sito <https://notebooklm.google.com/>): questa IA consente di analizzare documenti e restituisce un riassunto strutturato e coerente oppure una mappa mentale.

Il sistema aggrega in modo intelligente fonti eterogenee — circolari, interpelli, decreti e modelli tecnici, video e note vocali — e genera una sintesi coerente e strutturata.



Nell'immagine possiamo osservare un primo report su documenti di prassi e normativa relativi al *Concordato Preventivo Biennale*.

Queste funzionalità sono utili, certo, ma nello Studio avremmo bisogno di strumenti che:

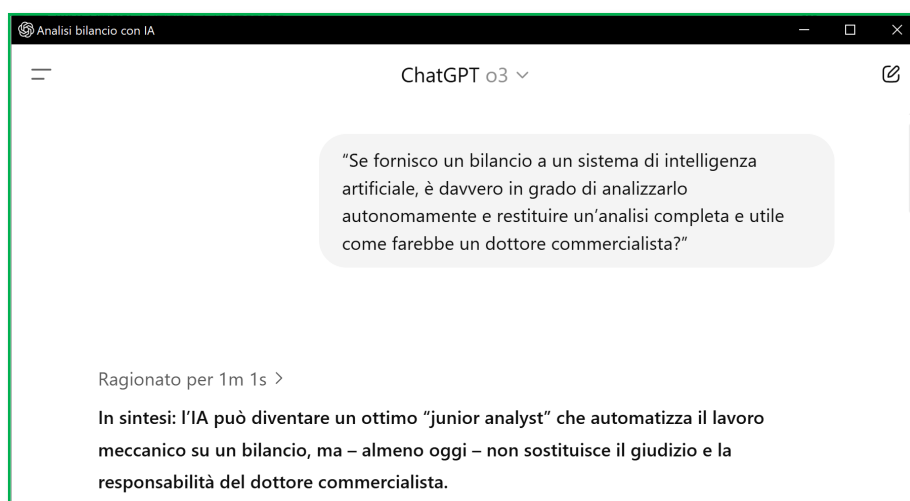
- sappiano imparare dai dati dello Studio e dei clienti per migliorare analisi e fornire suggerimenti nel tempo;
- siano capaci di adattarsi ai casi specifici e di proporre soluzioni personalizzate, non semplici check-list o riassunti generici;
- aiutino davvero nelle decisioni più difficili, offrendo simulazioni, scenari alternativi e analisi predittive;
- organizzino e gestiscano processi complessi come la pianificazione di adempimenti articolati o la gestione integrata di scadenze per gruppi di clienti diversi.

Il tutto con un accettabile grado di affidabilità.

Oggi l'IA disponibile negli Studi non riesce a:

- fare un'analisi di bilancio completa e attendibile senza il controllo del professionista;
- redigere un dossier fiscale articolato come quello necessario per un piano di risparmio d'imposta o un concordato preventivo biennale;

- costruire una strategia tributaria davvero personalizzata;
- garantire la coerenza e la correttezza dei dati di una perizia di stima come farebbe un esperto.



Oggi è tecnicamente possibile utilizzare automatismi evoluti – i cosiddetti agenti – capaci di analizzare dati, inviare e-mail e gestire comunicazioni con clienti.

Tuttavia, delegare completamente queste attività all'intelligenza artificiale espone lo Studio a **rilevanti rischi professionali**: senza un'adeguata supervisione, un agente potrebbe trasmettere al cliente informazioni errate o scadenze non corrette.

Per governare questi rischi, esistono due direzioni possibili:

- a) da un lato, l'adozione di strumenti avanzati, che però restano oggi inaccessibili per la maggior parte degli Studi, sia per motivi economici che di competenze tecniche;
- b) dall'altro, un percorso più sostenibile e strategico: investire nella crescita culturale e organizzativa dello Studio, attraverso formazione continua e la costruzione progressiva di archivi digitalizzati, ben strutturati, su cui l'IA possa realmente operare in modo efficace.

Anche nei casi d'uso più promettenti, serve sempre un professionista o un collaboratore competente che:

- legga i dati;
- interpreti il contesto;
- prenda decisioni strategiche consapevoli.

È dunque necessario spostare il focus: non tanto su ciò che l'IA può o non può fare in astratto, quanto su come viene utilizzata nello Studio.

L'efficacia dell'IA non dipende solo dalla potenza dello strumento, ma:

- dal livello di integrazione nei processi interni;
- dalla consapevolezza con cui viene gestita.

DUE GRANDI RISCHI DA CONOSCERE E GESTIRE

In questo scenario emergono due rischi opposti, entrambi insidiosi:

- affidarsi troppo all'IA, senza controlli e verifiche;
- rifiutarla del tutto, per timore o per diffidenza.

L'OVERCONFIDENCE

Il primo rischio si chiama *overconfidence*.

Con questo termine indichiamo una situazione in cui il collaboratore (o il professionista) finisce per avere troppa fiducia in quello che il software o l'IA gli propongono.

In pratica, ci si lascia convincere dalla forma del risultato: un calcolo che appare corretto, un report ben scritto, un grafico chiaro e ordinato e tutto ci fa pensare che il contenuto sia giusto.

Ma non è detto che lo sia davvero!

Facciamo un esempio: immaginate di chiedere all'IA di elaborare un'analisi di bilancio. Il sistema vi restituisce un documento pieno di tabelle, numeri e frasi che "suonano" bene. Magari trovate scritto:

«Il fatturato dell'azienda è pari a X euro».

Peccato che quel X non sia il fatturato vero e proprio, ma si tratta dei ricavi.

Il documento sembra perfetto a prima vista, ma in realtà contiene un errore che può portare a conclusioni sbagliate.

Nello Studio o in azienda, l'*overconfidence* è un problema che incontriamo già nei processi automatizzati:

- carichiamo le fatture elettroniche e ci fidiamo che il gestionale abbia letto tutto bene, senza verificare gli importi o i conti assegnati;
- importiamo da diverse fonti i dati per la compilazione di una dichiarazione dei redditi e accettiamo acriticamente i dati (del cassetto fiscale o del gestionale) senza controllare se ci sono errori;
- prendiamo per buono un bilancio preparato dal software senza domandarci se le voci hanno davvero senso rispetto alla realtà dell'azienda.

Il software può aiutarci, ma non può sostituire il nostro occhio critico e la nostra responsabilità di collaboratori o di professionisti.

Dobbiamo sempre controllare, verificare e fare domande: l'IA è uno strumento, siamo noi a dover interpretare e validare il suo lavoro.

IL RISCHIO DELLA MANCATA APPLICAZIONE

All'opposto dell'*overconfidence*, troviamo un secondo rischio: quello di non usare l'intelligenza artificiale per niente o di usarla in modo troppo limitato e timido.

Questo accade quando nello Studio prevalgono la paura di commettere errori, la diffidenza verso queste tecnologie nuove o la sensazione di non avere le competenze giuste per utilizzarle.

Il risultato?

Si perde un'occasione. Lo Studio continua a lavorare come prima, senza sfruttare le possibilità che l'IA può offrire per velocizzare le attività, migliorare la qualità dei documenti, ridurre i margini di errore e rafforzare il servizio al cliente.

Anche in questo caso il rischio è reale: chi rinuncia ad adottare l'IA resta indietro rispetto agli Studi più innovativi e perde competitività sul mercato.

EQUILIBRIO CONSAPEVOLE

Superare questi due rischi significa costruire un equilibrio consapevole: l'IA non deve essere vista né come una bacchetta magica, né come un nemico da tenere lontano. Deve essere uno strumento che fa parte del processo di lavoro, utilizzato con regole chiare e verifiche sistematiche.

Per questo è fondamentale:

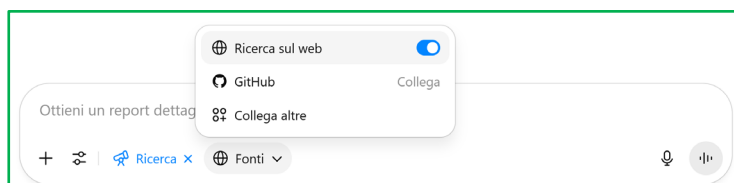
- formarsi in modo continuo, per capire come funziona la tecnologia e come si può applicare al nostro lavoro;
- definire regole interne nello Studio su come usare e controllare gli output generati dall'IA;
- non dimenticare mai che il vero valore è quello che ci mettiamo noi: il nostro giudizio, la nostra esperienza, il nostro spirito critico.

Vale la pena ricordare che l'IA può avere un impatto positivo proprio su chi si sente meno preparato sul piano informatico.

Strumenti di intelligenza artificiale, se usati con consapevolezza, offrono l'opportunità di colmare un primo divario di competenze, dando anche a chi ha poca dimestichezza con il digitale la possibilità di affrontare attività un tempo riservate a colleghi di lavoro più esperti.

LA GESTIONE DELLE FONTI, IL DIRITTO D'AUTORE E IL RISCHIO DELLE ALLUCINAZIONI

Quando si utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per generare testi, pareri, analisi o documenti fiscali, è necessario prestare grande attenzione non solo alla gestione delle fonti, ma anche al rischio delle cosiddette **allucinazioni dell'IA**.



L'IA può infatti:

- attingere a materiali preesistenti e riformularli senza indicarne chiaramente la provenienza, con il pericolo di violazione del diritto d'autore;
- **inventare riferimenti normativi, dati o fonti**, presentandoli in modo credibile ma senza alcun riscontro nella realtà.

Questo doppio rischio è particolarmente critico per uno Studio di commercialisti, dove la correttezza delle norme citate e la trasparenza delle fonti sono alla base della qualità e della responsabilità professionale.

ESEMPIO

Un collaboratore utilizza l'IA per redigere una bozza di parere su un'operazione intracomunitaria e il testo prodotto:

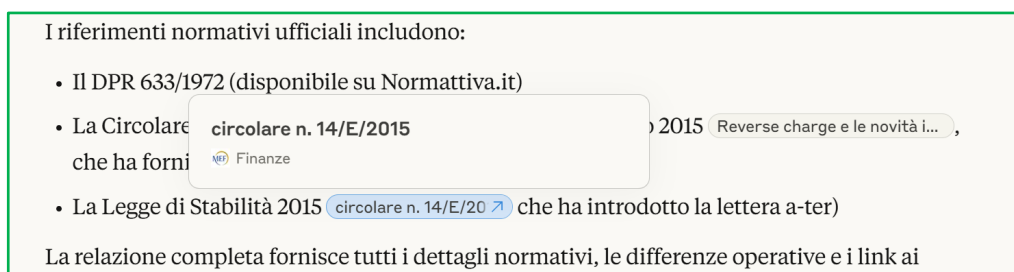
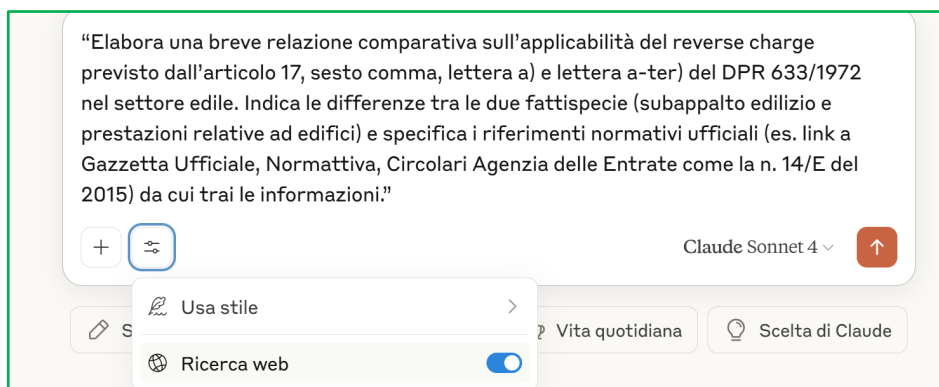
- riprende passaggi di un articolo specialistico senza citarne l'origine (rischio di plagio);
- contiene un riferimento a un ipotetico "*articolo 17- sexies del DPR 633/1972*" che in realtà non esiste (allucinazione normativa) ma che appare credibile nel contesto.

Il documento viene trasmesso al cliente o al supervisore senza revisione, esponendo lo Studio a contestazioni per la qualità del lavoro e a possibili conseguenze legali.

Due strategie per prevenire questi rischi:

- Intervenire sulla formulazione del prompt (la richiesta fatta all'IA): è possibile migliorare l'affidabilità del testo generato agendo direttamente sul prompt, ad esempio:
 - specificando che le fonti devono essere ufficiali (es. "riporta solo norme effettivamente in vigore, tratte da fonti istituzionali");

- chiedendo esplicitamente la citazione della fonte per ogni dato normativo utilizzato;
- indicando di evitare la generazione di riferimenti normativi non verificabili.



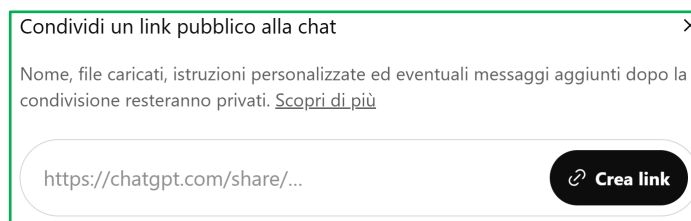
- b) Definire un protocollo di utilizzo interno: ogni Studio dovrebbe adottare un insieme di regole operative per l'impiego responsabile dell'IA, ad esempio:
- **verifica sistematica** dell'originalità e dell'attendibilità dei testi generati, anche con strumenti anti-plagio e controllo delle fonti ufficiali;
 - **revisione obbligatoria** di ogni documento prodotto con il supporto dell'IA da parte di un professionista esperto, prima dell'invio al cliente.

PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

Altro tema spesso sottovalutato attiene alla sicurezza dei dati in generale e al rispetto delle norme sulla privacy.

Nel lavoro quotidiano emergono spesso abitudini che mettono a rischio informazioni sensibili, personali o aziendali:

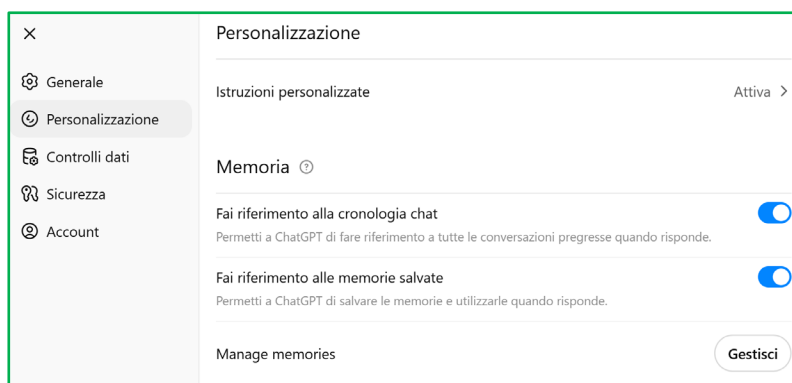
- **inserire dati identificativi direttamente nei prompt**, come nomi, indirizzi e-mail, codici fiscali o informazioni bancarie.
- **Caricare file contenenti dati riservati**, senza averli prima anonimizzati.
- Fornire contesti aziendali dettagliati (“lavoro presso la società X, calcola l'utile trimestrale a partire da questi dati”), rendendo facilmente riconoscibili realtà, clienti o progetti.
- **Utilizzare account personali per attività aziendali**, perdendo tracciabilità e controllo amministrativo.
- **Condividere link delle chat pubblicamente**, lasciando accessibili contenuti anche a persone esterne o non più autorizzate.



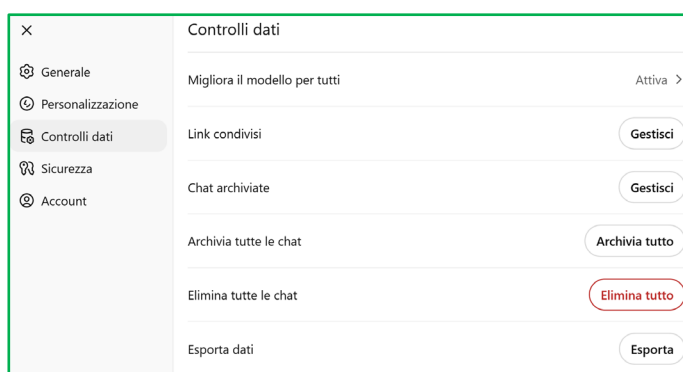
- **Ignorare la funzionalità di memoria:** ChatGPT, ad esempio, può ricordare e riproporre dati da interazioni passate se non gestito correttamente.
- **Condividere l'account con più persone,** rendendo inaccessibile ogni controllo su cronologia e contenuti. Anche in questo caso è buona norma utilizzare delle policy interne che limitino il rischio di possibili violazioni del **GDPR** e danni reputazionali per lo Studio.

Nelle impostazioni di ChatGPT, come mostrato negli screenshot:

- è possibile disattivare le funzioni che fanno riferimento alla cronologia chat e alle memorie salvate, riducendo così il rischio che dati sensibili siano richiamati in risposte successive.



- Nella sezione "Controlli dati" si può decidere di disattivare l'opzione "Migliora il modello per tutti" e di eliminare o esportare i dati delle chat, garantendo un controllo più rigoroso sulle informazioni trattate.



Ogni piattaforma ha le proprie impostazioni e, se si vuole, la propria politica in termini di privacy e gestione dei dati in generale.

Un esempio di una gestione “consapevole” può essere quello di utilizzare chat c.d. temporanee:



La **chat temporanea** non salva nulla nella cronologia, non aggiorna la memoria e non contribuisce all'addestramento dei modelli.

CONCLUSIONI

Perché l'intelligenza artificiale diventi davvero una risorsa strategica nello Studio professionale, non è sufficiente adottare una nuova tecnologia: occorre promuovere una vera cultura digitale, capace di sostenere il cambiamento nel tempo.

La formazione gioca un ruolo decisivo: deve essere continua, strutturata e inclusiva, in modo da ridurre i divari interni e favorire l'adozione consapevole da parte di tutti.

Oltre ai corsi tecnici, è utile prevedere momenti pratici di sperimentazione collettiva, confronto tra colleghi e analisi di casi reali.

Accanto alla formazione, ogni Studio dovrebbe dotarsi di regole interne semplici ma vincolanti: quando e come si può usare l'IA, quali sono i controlli da fare, chi deve supervisionare i documenti prima che escano. Solo così si evita un uso disomogeneo, potenzialmente rischioso.

L'introduzione dell'IA richiede inoltre un approccio graduale: meglio partire da attività a basso impatto, raccogliere dati, capire cosa funziona e cosa no, per poi allargare l'uso alle funzioni più complesse.

Un passaggio fondamentale è l'organizzazione: definire protocolli, assegnare ruoli chiari, istituire figure di riferimento (come un “responsabile AI”) e attivare un sistema di monitoraggio continuo.

Una proposta concreta in più: può essere utile istituire un gruppo interno di lavoro sull'IA, anche informale, composto da figure con competenze e ruoli diversi; questo gruppo può:

- segnalare buone pratiche e strumenti utili;
- individuare criticità o casi dubbi;
- aggiornare periodicamente i protocolli interni;
- fungere da punto di riferimento per i colleghi.

Solo con questo approccio strutturato, graduale e collaborativo, l'IA potrà trasformarsi da semplice strumento tecnico a reale motore di innovazione e crescita per lo Studio.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2025: Euro 130 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Recchia – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Luca Malaman, Emanuele Pisati, Luca Recchia, Stefano Rossetti, Vincenzo Verrusio

Chiuso in redazione il 17 luglio 2025

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 84892710

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2025 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)